



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 50 del 26/02/2021

MISURE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO, LA CRESCITA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11 (MISURE URGENTI PER SEMPLIFICARE, RAZIONALIZZARE E RENDERE PIÙ EFFICIENTE L'APPARATO AMMINISTRATIVO, MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI E FAVORIRE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2015)

Firmato da: Gennaro Saiello



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

“MISURE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO, LA CRESCITA ECONOMICA E OCCUPAZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11 (MISURE URGENTI PER SEMPLIFICARE, RAZIONALIZZARE E RENDERE PIÙ EFFICIENTE L’APPARATO AMMINISTRATIVO, MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI E FAVORIRE L’ATTIVITÀ DI IMPRESA. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2015)”

A firma dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e degli obblighi internazionali, introduce nell'ordinamento regionale specifiche misure volte a favorire lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica e occupazionale in Regione Campania: in particolare, l'intervento normativo intende promuovere l'attrattività e gli investimenti sul territorio regionale (in un'ottica di sviluppo sostenibile, limitazione del consumo del suolo e contrasto alla dispersione insediativa), attraverso alcuni strumenti/misure di semplificazione a sostegno delle imprese campane.

La proposta di legge consta di quattordici articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo.

L'articolo 2 prevede che la Regione Campania promuova accordi con le altre pubbliche amministrazioni per snellire e semplificare le procedure relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi, prioritariamente nei complessi e nelle aree industriali situate nel territorio regionale. Detti accordi riguardano i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.

L'articolo 3 regola la stipula di contratti regionali di insediamento nei complessi e nelle aree industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, prioritariamente rivolti a imprese di piccola o media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. In particolare, gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese, il positivo impatto occupazionale, l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale (anche con riferimento ai mercati esteri), l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali, nonché il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti certificati.

L'articolo 4 istituisce un fondo per l'occupazione nelle piccole e medie imprese, destinato alle PMI con sede legale e operativa nel territorio regionale che si impegnino a mantenere i livelli occupazionali per un periodo non inferiore a tre o cinque anni - a seconda della dimensione dell'impresa - a decorrere dalla sottoscrizione dei contratti di insediamento. L'assegnazione delle risorse alle imprese è direttamente proporzionale al valore economico del beneficiario, al numero di occupati, al miglioramento/mantenimento delle condizioni contrattuali del personale, alla stabilizzazione e alla lotta alla precarietà lavorativa.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

L'articolo 5 promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, attraverso lo sviluppo del portale del marketing territoriale.

L'articolo 6 promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), favorendo la trasformazione dei complessi e delle aree industriali esistenti in APEA.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano agevolazioni a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Campania, unitamente ad agevolazioni a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo e sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione.

L'articolo 10 determina i contenuti del regolamento di attuazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

L'articolo 11 contiene una clausola valutativa per il monitoraggio costante dell'attuazione degli obiettivi dell'intervento normativo.

L'articolo 12 reca la norma finanziaria.

L'articolo 13, attraverso una modifica alla legge reg. 11 del 2015, attribuisce allo Sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP) il compito di assistere i lavoratori dipendenti di aziende in crisi nella costituzione di cooperative sociali, così da favorire i processi di *workers buyout* (WBO) incentivati dalla normativa attualmente vigente.

L'articolo 13 dispone infine l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge comporta una spesa complessiva di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

In dettaglio, l'articolo 4 istituisce un fondo per l'occupazione nelle piccole e medie imprese con una dotazione annua di euro 500.000,00.

Si tratta di una spesa che avrà un impatto a decorrere dal 2023, ma che ha necessità di trovare adeguata copertura già a decorrere dall'annualità in corso. La quantificazione dell'onere tiene conto di una misura forfettaria che varia a seconda dei parametri utilizzati e dalla pesatura dei criteri ivi stabiliti; si tratta in ogni caso di un fondo che dovrà necessariamente essere ripartito - con singola assegnazione variabile - tra le piccole e medie imprese che avranno soddisfatto i requisiti contenuti nel regolamento di attuazione.

La stima per la copertura delle agevolazioni contenute agli articoli 7, 8 e 9 è anche in questo caso necessariamente forfettaria e basata su indicatori relativi ai dati storici sull'attrazione degli investimenti e di nuova occupazione sul territorio regionale.

Ovviamente, in misura del tutto prudente, si è previsto uno stanziamento minimo di 1 milione di euro per ognuna delle tre agevolazioni, anche in considerazione della volatilità del dato previsionale (numero di aziende che potrebbero localizzare una nuova impresa in Campania) e della potenziale capacità delle aziende esistenti di investire in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

La copertura individuata riesce a coprire anche i costi di implementazione e gestione del portale del marketing territoriale di cui all'articolo 5, in relazione anche alla portabilità di alcuni sistemi informativi regionali in utilizzo (si veda su tutte piattaforme iTER Campania), così da abbattere nel medio periodo i costi inizialmente sostenuti.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Semplificazione delle procedure insediative
Art. 3	Contratti regionali di insediamento
Art. 4	Fondo per l'occupazione nelle piccole e medie imprese
Art. 5	Portale del marketing territoriale
Art. 6	Aree produttive ecologicamente attrezzate
Art. 7	Agevolazioni a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Campania
Art. 8	Agevolazioni a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo
Art. 9	Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione
Art. 10	Regolamento di attuazione
Art. 11	Monitoraggio e clausola valutativa
Art. 12	Norma finanziaria
Art. 13	Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11
Art. 14	Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, adotta strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio e favorire lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica e occupazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove l'attrattività e gli investimenti sul territorio regionale attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e il contrasto alla dispersione insediativa;
 - b) sostiene nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti e lo sviluppo del sistema produttivo, anche per sostenere e tutelare l'occupazione;
 - c) promuove misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese, anche tramite il sostegno alle specializzazioni produttive.

Art. 2

Semplificazione delle procedure insediative

1. La Regione promuove accordi con le altre pubbliche amministrazioni per snellire e semplificare le procedure relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi, con priorità ai complessi e alle aree industriali già attivi sul territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.
3. Le procedure autorizzative previste dagli accordi di cui al comma 1 sono coordinate dallo sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP) istituito dall'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*) e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte attraverso i rispettivi sportelli SUAP.
4. I controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Art. 3

Contratti regionali di insediamento

1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento nei complessi e nelle aree industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, prioritariamente rivolti a imprese di piccola o media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:
 - a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
 - b) il positivo impatto occupazionale;
 - c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
 - d) l'innovazione tecnologica;
 - e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
 - f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
 - g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti certificati.
3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

Fondo per l'occupazione nelle piccole e medie imprese

1. La Regione Campania istituisce un fondo denominato "Fondo per l'occupazione nelle piccole e medie imprese", destinato alle piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e che si impegnano, a decorrere dalla sottoscrizione dei contratti di insediamento di cui all'articolo 3, a mantenere i livelli occupazionali per un periodo non inferiore a tre o cinque anni a seconda della dimensione dell'impresa.

Art. 5

Portale del marketing territoriale

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, attraverso lo sviluppo del portale del marketing territoriale.
2. Il portale contiene l'indicazione delle dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

titolo di contributo, nonché le informazioni relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio.

Art. 6

Aree produttive ecologicamente attrezzate

1. Per garantire competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione Campania, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate "APEA", favorendo la trasformazione dei complessi e delle aree industriali in APEA.
2. L'APEA è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
3. L'APEA è dotata di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, ed è caratterizzata da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
 - a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - b) la tutela della salute e della sicurezza;
 - c) la riduzione delle pressioni ambientali, compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
 - d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
 - e) la replicabilità degli accordi.
4. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nell'APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
5. I complessi e le aree industriali di competenza dei consorzi costituiscono aree industriali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Art. 7

*Agevolazioni a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono
l'insediamento produttivo nella Regione Campania*

1. Ferma l'applicazione della normativa statale in materia di blocco delle aliquote regionali e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005*) e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010*), a decorrere dal primo periodo di imposta utile, i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, beneficiano di un contributo straordinario pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 8

Agevolazioni a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo

1. Ferma l'applicazione della normativa statale in materia di blocco delle aliquote regionali e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge n. 191/2009, a decorrere dal primo periodo di imposta utile, i soggetti passivi Irap di cui



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo n. 446/1997, che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti beneficiano di un contributo straordinario pari allo 0,40 per cento dell'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale.

2. Per costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. I soggetti passivi Irap di cui al comma 1 costituiti da meno di tre periodi d'imposta beneficiano del contributo previsto dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

4. Per il contributo di cui al comma 1 vale quanto previsto all'articolo 7, comma 3. In ogni caso i beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Irap di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014.

Art. 9

Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione

1. Al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario, la Regione è autorizzata a concedere incentivi sotto forma di *voucher* anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

- a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
- b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- 1) l'innovazione organizzativa tramite aggiornamento (*upgrading*) organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;
- 2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;
- 3) il modello di business dell'impresa;
- c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
- d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali prove di laboratorio, servizi per la prototipazione, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.

Art. 10

Regolamento di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca degli incentivi e per la stipula dei contratti previsti all'articolo 3;
 - b) i criteri e le modalità operative per la ripartizione del fondo istituito all'articolo 4, sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) determinazione del periodo di mantenimento dei livelli occupazionali in misura proporzionale alla dimensione economica dell'impresa e al numero di occupati;
 - 2) mantenimento delle medesime tipologie contrattuali o miglioramento delle condizioni contrattuali del personale;
 - 3) nuove assunzioni o misure di stabilizzazione del personale;
 - 4) valorizzazione dell'occupazione giovanile e femminile;
 - c) le modalità operative per lo sviluppo del portale del marketing territoriale di cui all'articolo 5;
 - d) i criteri generali e i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA previste all'articolo 6, con particolare riguardo:
 - 1) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
 - 2) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
 - 3) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
- 4) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geo-morfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
- 5) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
- e) i criteri e modalità per beneficiare delle agevolazioni previste all'articolo 7.

Art. 11

Monitoraggio e clausola valutativa

1. La Giunta regionale:

- a) provvede al monitoraggio degli accordi previsti all'articolo 2, con lo scopo di migliorare le ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi, nonché al fine di disporre la replicabilità e l'ampliamento;
- b) relaziona annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 12

Norma finanziaria

1. La dotazione finanziaria per il fondo di cui all'articolo 4 è pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
2. Il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge è pari a 3.000.000,00 di euro per ciascuno 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante incremento della Missione 15, Programma 3, titolo 1 e contestuale prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11

1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 11/2015 e successive modifiche, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) di assistenza e consulenza ai lavoratori dipendenti delle aziende in crisi per la costituzione di società cooperative finalizzate all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (*Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il*



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9".

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.